



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA,
PESCA IN MARE E RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA
PESCA (FLAGS)

CODICE PROPOSTA N° 2022DG000751

Proponente

STEFANIA SACCARDI

Tipo Atto: **Atto di Giunta / Delibera**

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: ROBERTO SCALACCI

Estensore: Vito MAZZARONE

Oggetto: **L.R. 3/94. PIANO DI PRELIEVO E CALENDARIO VENATORIO DELLA SPECIE
CAPRIOLO - ANNATA VENATORIA 2022-23**

Indicazione Data Seduta: **07/06/2022**

Allegati n°:1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	PIANO PRELIEVO SELETTIVO CAPRIOLO 22-23

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;

Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)” ed in particolare gli articoli da 64 a 85;

Visto l’articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 7 bis, comma 1 e l’art. 28 bis;

Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n. 0144859 del 20 aprile 2020;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 674 del 25 maggio 2020 con la quale veniva approvato il “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022” contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, *“il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo”* ovvero per gli anni 2020, 2021 e 2022;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie capriolo inserite nel Portale TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree vocate e non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2022-2023, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo del capriolo per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta nell'Allegato A), del presente atto;

Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti ai contenuti del “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” di cui alla delibera della Giunta regionale n. 674 del 25 maggio 2020, provvedendo in caso contrario alle necessarie correzioni;

Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l'annata venatoria 2022-2023 inviata ad ISPRA con nota di cui prot. 0197030 del 13 maggio 2022;

Visto il parere espresso da ISPRA, sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. n. 31191/2022 del 31 maggio 2022, contenente l'indicazione di ridurre, per il capriolo:

- il periodo di prelievo per femmine e piccoli, non consentendolo nell'intervallo temporale 15 agosto - 30 settembre;
- il periodo di prelievo dei maschi nelle aree non vocate, eliminando il periodo 15 marzo-15 aprile;
- il prelievo dei maschi nelle aree vocate successivamente al 31 dicembre;
- il periodo di prelievo dei piccoli nelle aree vocate e non vocate, successivamente al 15 marzo;

Ritenuto invece necessario discordarsi, ad eccezione dei piccoli femmina nel periodo 15 marzo-15 aprile, dal suddetto parere per quanto riguarda i tempi di prelievo indicati, in conformità a quanto operato nelle quattro annate precedenti, autorizzando il prelievo sia nelle aree vocate che non vocate, della componente femminile e dei piccoli anche nel periodo estivo (agosto-settembre) e mantenendo l'allungamento del periodo a fine stagione per la componente maschile;

Ciò tenuto conto delle seguenti motivazioni:

- che le proposte di prelievo suddette sono finalizzate al pieno raggiungimento dei piani, sia nei distretti che nelle Aziende venatorie poste in area vocata o non vocata alla specie capriolo;
- che dalla consultazione della serie storica dei dati di prelievo sul capriolo in Toscana emerge che dal 2012, anno in cui furono tolte femmine e piccoli dai piani di prelievo estivi, sono andate diminuendo le percentuali di realizzazione complessive e soprattutto quelle di tali classi, con il pericolo conseguente di destrutturazione sociale;
- che negli anni trascorsi, l'aver concesso il periodo di prelievo estivo su femmine e piccoli nelle

sole aree non vocate, aveva evidenziato un miglior rapporto sessi nei dati di prelievo (0,85 maschi per femmina); viceversa nelle aree nelle aree vocate, senza tale periodo, il prelievo era stato maggioritario sulla componente maschile (1,34 maschi/femmina), con conseguenti possibili problemi di destrutturazione sociale;

- che sono presenti situazioni locali di ingenti danni all'agricoltura causati dalla specie in particolar modo nei terreni interessati dai vigneti;

Viste le Linee Guida ISPRA n. 91/2013 sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche" riportano: *"Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92."*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree problematiche un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole che caratterizzano ordinariamente queste zone;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo, di maturazione delle uve ed in quello primaverile nel quale il danno si concentra sui ricacci dei vigneti e delle altre colture fruttifere;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della realizzazione dei piani di prelievo adottare tempi più estesi per il prelievo della specie capriolo, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Tenuto altresì conto della necessità di raggiungere l'obiettivo del completamento dei piani di prelievo e di evitare al contempo possibili sbilanciamenti strutturali nei capi prelevati tra le diverse classi di sesso ed età, in relazione ai tempi di prelievo complessivamente disponibili per la componente maschile (adulti e giovani) rispetto a quella femminile;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare", nelle modalità previste al comma 6 dell'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, permette di modulare il completamento del piano per la componente femminile e maschile, anche realizzandosi in periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume *"Ungulate Management in Europe: Problems and Practices"*, Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti

di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra citate, di autorizzare il prelievo per le femmine (classe I-II-III) e per i piccoli nel periodo 15 agosto – 30 settembre, sovrapposto a quello dei maschi adulti e giovani, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l'implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Ritenuto opportuno che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non vengano considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Ritenuto opportuno estendere il prelievo sulla componente maschile in tutte le aree non vocate e, limitatamente ai terreni interessati da vigneti nelle aree vocate, sino al 15 aprile, coerentemente alla richiesta formulata all'ISPRA ed in parziale conformità al parere da questo rilasciato, valutata la percentuale di prelievo realizzato e le necessità di prevenzione dei danni all'agricoltura caratteristici del periodo primaverile;

Visto il documento “Piani di prelievo della specie Capriolo, per la stagione 2022-23, relativi ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana” di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

Visto l'art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristiche Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto rappresenti analoghe modalità di attuazione;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolve alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Vista la l.r. 3/1995 “Norme sull'attività di tassidermia e di imbalsamazione” ed in particolare l'art. 10 inerente l'apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;

Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r. 3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del suddetto capo, se assieme ad esso conservato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento “Piani di prelievo della specie Capriolo, per la stagione 2022-23, relativi ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana” di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);
2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del Capriolo in funzione delle classi di sesso/età:

Aree Vocate

- maschi adulti e giovani: dal 1° giugno al 15 luglio, dal 15 agosto al 30 settembre 2022 e, nei soli terreni con presenza di vigneti, dal 1° gennaio al 15 aprile 2023;
- femmine: dal 15 agosto al 30 settembre 2022 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2023;
- piccoli maschi: dal 15 agosto al 30 settembre 2022 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2023 e, nei soli terreni con presenza di vigneti, dal 16 marzo al 15 aprile 2023;
- piccoli femmina: dal 15 agosto al 30 settembre 2022 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2023.

Aree non Vocate

- maschi adulti e giovani: dal 1° giugno al 15 luglio, dal 15 agosto al 30 settembre 2022, dal 1° gennaio al 15 aprile 2023;
- femmine: dal 15 agosto al 30 settembre 2022 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2023;
- piccoli maschi: dal 15 agosto al 30 settembre 2021 e dal 1° gennaio al 15 aprile 2022;
- piccoli femmina: dal 15 agosto al 30 settembre 2022 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2023.

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all'agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristiche venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 69 comma 5 del DPGR 48/R/2017;

5. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il

martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002;

7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale;

8. di stabilire che l'attuazione dei piani, sia in area vocata che non vocata alla specie, avvenga con il prelievo "a scalare" dei capi previsti in abbattimento, nelle modalità previste al comma 6 dell'art. 28 bis della sopra citata l.r. 3/94, allo scopo di raggiungere il massimo equilibrio tra le diverse classi di sesso e di età;

9. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano.

10. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo,

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI